

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Bergamo in data 27 giugno 2020, iscritto al n. RG 138/2020, difeso da se medesimo, avverso la decisione del 10 febbraio 2020, pubblicata il 28 maggio 2020 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia, notificata a mezzo PEC in data 28 maggio 2020, con la quale è stata applicata la sanzione della censura.

Il ricorrente non è presente.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore, Avv. Claudio Consales, svolge la relazione.

Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

Nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] veniva presentato in data 15.12.2016 un esposto dalla sig.ra [AAA] presso l'Ordine degli Avvocati di Bergamo, con il quale si contestava la condotta professionale di quest'ultimo. Nell'esposto veniva riferito che in data 12.12.2016 aveva ricevuto una comunicazione dall'avv. [RICORRENTE] nella quale, a seguito della revoca del mandato, quest'ultimo la insultava, minacciava di denunciarla per truffa e allegava richieste di pagamento non dovute. Inoltre, nell'esposto veniva evidenziato che l'avv. [RICORRENTE] non si era presentato ad un incontro di mediazione per il quale l'esponente aveva conferito mandato, provocando il verbale negativo.

Notiziato dell'esposto l'avv. [RICORRENTE] faceva pervenire memorie difensive con cui contestava i fatti e veniva udito dal cons. Istruttore.

La sezione approvava l'incolpazione dal seguente contenuto:

"A) per aver violato a mezzo della propria lettera datata 7. 12.2016 e del suo contenuto, indirizzata alla signora [AAA] e da costei ricevuta il 12.12.2016 in [OMISSIS], i doveri di correttezza, probità, dignità e decoro di cui all'art. 9 CDF nonché quello di cui all'art. 52 CDF di evitare espressioni offensive e sconvenienti nell'esercizio dell'attività professionale. Ciò, in via esemplificativa, attraverso espressioni quali: ..."Che la vicenda "Abu Dabi" fosse una clamorosa "bufala", si vedeva distante un miglio, lo avevo intuito fin da subito, ma sono stato al gioco per vedere la mente umana fino a dove può spingere nelle baggianate. Ma educazione e correttezza, "queste sconosciute", impongono quanto meno una spiegazione chiara e limpida e non i soliti e tipici atteggiamenti di dubbi personaggi con infantili giochetti a rimpiattino" ... 'Il suo atteggiamento, tutto, nelle varie vicende sottopostemi, nei tempi, nei termini, nelle modalità e nelle finalità, configura indiscutibilmente e documentalmente gli estremi del reato di cui all'art. 640 c.p. - raggiro truffa -. Nella speranza di non essere costretto a notiziare di quanto sopra la Procura della Repubblica di Brescia per detta ipotesi delittuosa, in attesa entro e non oltre 5 giorni dalla data della presente, nel distintamente salutarla, colgo l'occasione per augurarle buone feste, nella speranza che il suo fantomatico "amico segretario dello sceicco" si sia ripreso dal lutto e che suo figlio stia meglio. Se ha occasione, io no di certo, estenda i miei auguri anche al suo "compare"."

In Bergamo il 7.12.2016;

B) per aver violato i doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e diligenza di cui agli artt. 9 e 12 CDF, nonché quello di cui agli artt. 26 comma 3 CDF e 27 comma 7 CDF, avendo l'avv. [RICORRENTE] omesso di adempiere correttamente agli atti inerenti al mandato o alla nomina conferitigli in presenza di non scusabile e rilevante trascuratezza degli

interessi della parte assistita non partecipando all'incontro di mediazione tenutosi in Brescia il 2.11.2016 e non avendo previamente comunicato alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente all'incarico in essere, informandola del fatto che il 2.11.2016 si sarebbe tenuto l'incontro di mediazione e che ella avrebbe potuto/dovuto parteciparvi personalmente, anche in assenza del difensore.

In Bergamo dal 28.10.2016 al 2.11.2016”.

Nel dibattito veniva sentita l'esponente che confermava il contenuto dell'esposto.

All'esito il CDD accertava la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE]. Infatti, in merito al Capo B), relativo alla mancata partecipazione all'incontro di mediazione attivato dalla sig.ra [BBB] connesso ad una vicenda locatizia, il CDD riteneva che la narrazione dei fatti operata dall'esponente avesse trovato riscontro nei documenti allegati a dispetto delle difese dell'incolpato. In particolare, secondo il CDD, non appariva vera la circostanza che l'esponente fosse stata avvisata dall'incolpato della sua impossibilità a comparire all'incontro e che la stessa esponente avrebbe riferito all'incolpato di non avere più interesse alla mediazione, in quanto venne depositato il modulo di adesione alla mediazione e l'avv. [RICORRENTE] inviò due comunicazioni con le quali chiese il rinvio dell'incontro, senza ottenere il preventivo consenso della controparte. Ulteriormente, il CDD specifica che proprio perché l'incolpato aveva inviato la comunicazione pec del 02.11.2016, dopo aver già inviato un fax il 28.10.2016 con cui aveva chiesto il rinvio senza ottenere riscontro, significava che era ancora interessato ad ottenere il rinvio dell'incontro per parteciparvi. Diversamente, e quindi se fosse stato vero che la parte avesse manifestato l'intenzione di non voler più partecipare, non avrebbe reiterato la comunicazione. Di conseguenza, il CDD riteneva violati gli artt. 26 e 27 CDF.

In merito al capo A) il CDD, analizzato il contenuto della missiva inviata dall'incolpato alla parte, riteneva che le frasi e i toni utilizzati non fossero dignitose, decorose e corrette. Secondo il CDD dalle stesse emergeva un livore ingiustificato per la revoca del mandato, l'inopportunità di alcuni commenti in merito a vicende trascorse e l'assenza di giustificazione in relazione alle accuse mosse alla parte precedentemente assistita. Di conseguenza, riteneva che la condotta avesse violato l'art. 9 CDF.

Quanto alla sanzione veniva irrogata la censura

Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso al CNF l'incolpato in proprio.

Il ricorrente censura il provvedimento disciplinare per i seguenti motivi:

Insussistenza dell'illecito di cui al capo B) per carenza di elementi probatori a supporto dei fatti

Il ricorrente ritiene insussistente l'illecito di cui al capo B) per assenza di elementi oggettivi di prova sulla condotta contestata e per la contraddittorietà e non sincerità delle dichiarazioni rese dall'esponente in dibattimento se confrontate con quelle oggetto di esposto. Fornisce pertanto una propria ricostruzione dei fatti, evidenziando che l'esponente, a fronte del mancato rinvio dell'incontro di mediazione, ebbe a riferire di non averne più interesse. Tanto, secondo lo stesso, risulterebbe provato dalla circostanza che l'incolpata, ricevuta tutta la documentazione inerente all'adesione alla mediazione, non versò in tempo l'indennità per parteciparvi.

Con riferimento al capo A, il ricorrente ritiene che le frasi contenute nella sua missiva, seppur non '*particolarmente eleganti*', non erano in alcun caso offensive, essendo invero una critica alla condotta dell'esponente.

Il ricorrente chiede la riforma del provvedimento sanzionatorio al fine di ottenere l'assoluzione dai capi d'incolpazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I capi di incolpazione si riferiscono a due diverse azioni riferibili all'attuale ricorrente. Con l'incolpazione prevista al capo B) si contesta all'avv. [RICORRENTE] di avere omesso di adempiere correttamente agli atti inerenti al mandato e alla nomina conferitigli dalla sig.ra [AAA] in presenza di non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, non partecipando all'incontro di mediazione tenutosi in Brescia il 2.11.2016 e non avendo previamente comunicato alla parte assistita la necessità del compimento degli atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze e altri effetti pregiudizievoli relativamente all'incarico in essere.

Con l'incolpazione prevista al capo A) si contesta all'avv. [RICORRENTE] il contenuto di una sua lettera del 7.12.2016, indirizzata alla predetta sig.ra [AAA] e da quest'ultima ricevuta il 12.12.2016, in quanto nella stessa si rinvennero espressioni e valutazioni non rispettosi dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza che l'avvocato deve rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, anche evitando espressioni offensive e sconvenienti.

Con riferimento alle azioni contestate nel capo B), la valutazione dei fatti accaduti così come emergenti dalle prove e dall'istruttoria in atti, non può portare ad un giudizio di colpevolezza del ricorrente per violazione degli articoli 9, 12 e 26 del CDF.

Il comma 3 dell'art. 26 del CDF dalla cui violazione, così come realizzata dall'Avv. [RICORRENTE], il CDD di Brescia fa discendere anche la violazione degli articoli 9 e 12 dello stesso CDF, prevede una condotta di esplicita e rilevante trascuratezza da parte del difensore perché la sua condotta possa ritenersi lesiva della norma in esso richiamata.

La lettera della norma non lascia spazio ad equivoci interpretativi: *“Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”*.

La non scusabile e rilevante trascuratezza sicuramente non si ravvisano nella condotta contestata al ricorrente.

Dagli atti del procedimento risulta che il ricorrente ha ricevuto il mandato, per assistere la sig.ra [AAA], in data 28 ottobre 2016 per un incontro di mediazione fissato per il 02 novembre 2016. Risulta esercizio vano supporre che il mandato possa essere stato verbalmente conferito, o meno, prima del 28 ottobre 2016, ciò che a livello probatorio emerge da prova documentale è che il mandato è stato conferito il 28 ottobre 2016.

Ricevuto il mandato il 28 ottobre 2016, l'avv. [RICORRENTE] nella stessa data ha inoltrato un fax alla Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia con il quale ha comunicato la propria impossibilità a presenziare per la data del 02.11.2016 all'incontro di mediazione, chiedendo un rinvio.

La richiesta di rinvio del ricorrente trova puntuale riscontro anche nel verbale della Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, in atti, in cui si legge: *“È presente richiesta di rinvio dell'incontro da parte dell'avv. [RICORRENTE], richiesta non accolta da parte istante”*.

Risulta evidente che non può parlarsi di non scusabile e rilevante trascuratezza nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] che, rilevata la sua impossibilità, a presenziare all'incontro di mediazione del 02 novembre 2016 ha formalmente richiesto, anche in forma scritta un rinvio dell'incontro. Il ritardo con il quale la sig.ra [AAA] ha adempiuto agli oneri amministrativi sono irrilevanti ai fini del presente giudizio e non possono essere con sicurezza riferiti al suo difensore del momento.

La mancata concessione del rinvio non può fare ritenere censurabile la condotta avuta dal ricorrente.

Per quanto esposto, l'appello proposto dal ricorrente con riferimento al capo B) dell'incolpazione va accolto.

Con riferimento alle azioni contestate con il capo A) la decisione del CDD di Brescia è corretta e va sicuramente confermata.

La decisione del CDD di Brescia si fonda sul contenuto della lettera raccomandata spedita dall'avv. [RICORRENTE] alla sig.ra [AAA] il 7 dicembre 2016 e oggetto dell'esposto di quest'ultima inoltrato all'Ordine degli Avvocati di Bergamo in data 14.12.2016 nei confronti dell'avv. [RICORRENTE].

Il contenuto della missiva in esame per le espressioni adoperate sicuramente si pone in contrasto con i doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza che il difensore deve sempre osservare anche nei confronti di chi assiste.

La valutazione del contenuto della missiva va operata comunque di per sé a prescindere dalle precedenti vicende professionali, che non possono giustificare, in ogni caso, le espressioni in essa adoperate.

In una lettera professionale che tenga conto del dovere di probità, dignità e decoro non possono utilizzarsi espressioni come quelle adoperate dal ricorrente nella missiva del 7.12.2016; le espressioni utilizzate più che a prospettare le proprie argomentazioni o ragioni erano finalizzate a colpire la persona della destinataria.

Senza sminuire la portata offensiva delle altre parti della missiva, basta soffermarsi sul finale della missiva: *“Il suo atteggiamento, tutto, nelle varie vicende sottopostemi, nei tempi, nei termini, nelle modalità e nelle finalità, configura indiscutibilmente e documentalmente gli estremi del reato di cui all’art. 640 c.p. – raggirio truffa -. Nella speranza di non essere costretto a notificare di quanto sopra la Procura della Repubblica di Brescia per detta ipotesi delittuosa, in attesa entro e non oltre 5 giorni dalla data della presente, nel distintamente salutarla, colgo l’occasione per augurarle buone feste, nella speranza che il suo fantomatico <amico segretario dello sceicco> si sia ripreso dal lutto e che suo figlio stia meglio. Se ha occasione, io no di certo, estenda i miei auguri anche al suo <compare>.*

Il contenuto della missiva che ha superato di gran lunga i toni consentiti, ha determinato l’esposto della sig.ra [AAA], ricevuto dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo il 15.12.2016, con cui quest’ultima ragionevolmente afferma di essersi sentita insultata e minacciata.

Il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi.

Per quanto esposto, l’appello proposto dal ricorrente con riferimento al capo A) dell’incolpazione va rigettato.

L’accoglimento parziale dell’appello, tuttavia, non incide sulla sanzione comminata dal CDD di Brescia della censura che si ritiene adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa in palese contrasto con i doveri imposti dall’art. 9 del CDF.

Ai fini della determinazione della sanzione vale la norma prevista dall’art. 20 del CDF che testualmente prevede che: *“La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate*

ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice”.

Non rientrando la violazione dell'art. 9 CDF tra le ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI spetta al giudicante determinare la sanzione che deve tenere conto del grado di offensività della condotta ritenuta lesiva.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 della legge 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. n. 37/1934,

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie l'appello con riferimento al capo B) dell'incolpazione, richiamato nella decisione impugnata. Rigetta l'appello con riferimento al capo A) dell'incolpazione, richiamato nella decisione impugnata.

Conferma la sanzione disciplinare della censura.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà